



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

**Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali**  
**Laurea Magistrale in Governo e Politiche**  
**Pubbliche**

---

**Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità:  
analisi e confronto tra Enti Locali**

Relatore **Dott.ssa Daniela Diani**

Correlatore **Prof. Riccardo Puglisi**

Tesi di Laurea Magistrale  
di **Edoardo Rossi**  
matr. n. **515917**

**Anno Accademico 2025-2026**

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>2</b>
<b>Capitolo 1</b> .....	<b>4</b>
<b>FCDE: aspetti normativi e gestionali</b> .....	<b>4</b>
1.1 Origini e finalità .....	4
1.2 Quadro normativo di riferimento .....	5
1.3 Aspetti gestionali e contabili afferenti alla determinazione del FCDE .....	8
1.4 La funzione del FCDE a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio e della veridicità del risultato di amministrazione .....	12
1.5 Criticità applicative e principali interpretazioni .....	13
<b>Capitolo 2</b> .....	<b>24</b>
<b>FCDE: analisi comparativa tra Enti</b> .....	<b>24</b>
2.1 Obiettivi dell'analisi comparativa .....	24
2.2 Analisi dei dati di bilancio di un panel di Comuni .....	25
2.3 Risultati e considerazioni comparative .....	42
<b>Capitolo 3</b> .....	<b>48</b>
<b>Analisi e conclusioni sul ruolo del FCDE</b> .....	<b>48</b>
3.1 Il FCDE come strumento di prudenza e sostenibilità .....	48
3.2 Le difficoltà territoriali di applicazione normativa .....	50
3.3 I limiti di rigidità del FCDE in sede di bilancio di previsione e di rendiconto .....	52
3.4 Conclusioni finali .....	55
<b>Bibliografia e sitologia</b> .....	<b>57</b>
Bibliografia .....	57
Sitologia .....	58

## **Introduzione**

Negli ultimi anni, la gestione finanziaria degli enti locali italiani ha subito una profonda trasformazione, dovuta al processo di armonizzazione contabile introdotto dal d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, che ha attuato la legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

Lo scopo principale di questa riforma è quello di garantire una maggiore trasparenza, comparabilità e attendibilità dei bilanci pubblici, attraverso l'adozione di principi contabili comuni e regole uniformi di contabilizzazione.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (d'ora in avanti FCDE) nasce con l'obiettivo di garantire una rappresentazione prudente delle entrate, tenendo conto del rischio di mancata riscossione dei crediti. Attraverso l'accantonamento obbligatorio di una quota delle entrate potenzialmente di difficile riscossione, il fondo tutela gli equilibri di bilancio e contribuisce alla sostenibilità finanziaria dell'ente. Non si tratta solo di un meccanismo tecnico, ma anche di uno strumento gestionale che va ad incidere sulle politiche di bilancio e sulla capacità di spesa degli enti locali.

Il FCDE costituisce, dunque, un argine al rischio di insolvenza, introducendo nel bilancio degli enti locali un accantonamento obbligatorio che riflette la capacità effettiva di riscossione delle entrate, in particolare di quelle di natura tributaria ed extratributaria.

L'importanza del FCDE non è soltanto contabile, ma anche gestionale e strategica: esso incide direttamente sulla capacità di spesa dell'ente, sulla composizione del risultato di amministrazione e sulla sostenibilità della gestione finanziaria complessiva. Per questo motivo, la corretta determinazione del fondo e la sua gestione nel tempo rappresentano elementi centrali per garantire la solidità e l'equilibrio dei bilanci pubblici.

L'elaborato ha lo scopo di approfondire il ruolo del FCDE dal punto di vista normativo e gestionale. Viene poi svolta un'analisi comparativa tra alcuni Comuni. L'obiettivo è duplice: da un lato, comprendere le logiche sottese alla disciplina e

alle modalità di calcolo del fondo; dall'altro, valutare come gli enti locali applichino concretamente tali regole, evidenziando le differenze di approccio e le implicazioni sul piano finanziario.

Dal punto di vista metodologico, il lavoro combina un'analisi teorico-normativa con una valutazione empirica. Dopo aver ricostruito il quadro giuridico e contabile di riferimento, viene condotta un'analisi comparativa su un campione di enti locali di diversa dimensione demografica, con l'obiettivo di mettere in luce le differenti scelte gestionali e il diverso impatto del FCDE sui bilanci comunali.

La struttura della tesi è articolata in tre capitoli principali:

Il primo capitolo esamina il quadro normativo e gestionale del FCDE, approfondendo l'evoluzione della disciplina, i principi contabili applicati e le modalità di calcolo e contabilizzazione del fondo, nonché le principali criticità interpretative.

Il secondo capitolo è dedicato a un'analisi comparativa tra enti locali, volta a individuare le differenze di approccio nella determinazione e gestione del FCDE e a valutarne gli effetti sugli equilibri di bilancio.

Il terzo capitolo propone una riflessione di sintesi sul ruolo del FCDE come strumento di prudenza contabile e di sostenibilità finanziaria, discutendo le prospettive evolutive della disciplina e formulando alcune considerazioni conclusive.

L'elaborato, pertanto, intende offrire un contributo sia sul piano teorico chiarendo le logiche sottese alla disciplina contabile armonizzata, sia su quello pratico, analizzando le sfide gestionali che gli enti locali devono affrontare per garantire l'equilibrio e la trasparenza dei propri bilanci.

# Capitolo 1

## FCDE: aspetti normativi e gestionali

### 1.1 Origini e finalità

L'istituto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (d'ora in avanti FCDE) è uno strumento obbligatorio all'interno del bilancio di previsione e nasce dalla necessità di trasparenza e veridicità delle previsioni finanziarie. L'obiettivo è quello di garantire gli equilibri di bilancio accantonando in questo fondo le entrate che si prevede di non incassare sulla base di una specifica modalità di calcolo indicata dal legislatore.

Le origini del FCDE sono collegate a doppio filo con il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche avviati con le Leggi n. 42 del 5 maggio 2009 e n. 196<sup>1</sup> del 31 dicembre 2009. Queste norme sono state introdotte per rispondere alla richiesta dell'Unione Europea di coordinare la finanza pubblica ai vincoli comunitari ed al miglioramento della qualità delle informazioni contabili. Il percorso di armonizzazione si è concretamente attuato, per gli Enti Locali, con il d.lgs. 118/2011 e s.m.i., per garantirne l'accuratezza delle previsioni finanziarie<sup>2</sup>; in questo ambito sono stati definiti i principi contabili applicati che hanno l'obiettivo di rafforzare una vera e corretta rappresentazione veritiera e corretta della gestione finanziaria degli Enti Locali.

Per consentire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio durante tutto l'esercizio le somme stanziare in bilancio in relazione al FCDE non possono essere utilizzate a finanziamento di altre spese correnti, se non nel caso in cui dal ricalcolo del FCDE effettuato in corso di gestione non emerga un accantonamento maggiore di quello richiesto dalla normativa di riferimento.

---

<sup>1</sup> Legge 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009 n. 103 Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 – Legge di contabilità e finanza pubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009 n. 303 S.O.

<sup>2</sup> Corte dei conti sez. reg. Campania delibera n. 25/2022/PRSP

Il calcolo del FCDE viene determinato in due momenti successivi: in sede di formazione del bilancio di previsione ed in sede di rendiconto generale e prende le mosse dalla verifica del valore delle entrate di dubbia e difficile esazione presenti in bilancio e a rendiconto, allo scopo di creare un accantonamento capace di attutire l'effetto negativo laddove dette entrate non vengano incassate. Il metodo calcolo del FCDE in questi due momenti è diverso perché così prevede il principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Durante la redazione del rendiconto la determinazione del fondo viene fatta sulla media di incasso dei residui delle entrate di dubbia e difficile esazione degli ultimi cinque anni mentre durante la stesura del bilancio di previsione si iscrive tra le spesa una quota calcolata sulla base della media dell'incasso degli accertamenti sempre riferiti alle cinque annualità precedenti. Il legislatore ha prescritto agli enti di rispettare il principio della costanza, ossia se in sede di redazione del bilancio di previsione viene scelto una metodologia di calcolo quest'ultima dovrebbe essere utilizzata anche in fase di rendiconto, fatte salve diverse motivazioni.

Come avremo modo di evidenziare nella prosecuzione di questo lavoro, le finalità del FCDE consentono di garantire il rispetto dei principi contabili generali della prudenza e della correttezza delle scritture contabili; la sterilizzazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è garanzia della salvaguardia degli equilibri di bilancio (il fondo corregge il valore nominale dei crediti rendendo così più veritiera la situazione finanziaria dell'ente) e creare una sorta di "riserva" (a consuntivo, il FCDE crea un accantonamento che può essere impiegato proprio per coprire lo stralcio dei residui inesigibili).

## 1.2 Quadro normativo di riferimento

La legge n. 42 del 5 maggio 2009, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione è uno dei passaggi più importanti del processo di riforma del sistema delle autonomie territoriali, basato sulla necessità di superare il vecchio modello di finanza locale ove i trasferimenti statali erano sostanzialmente l'unica fonte di entrata degli enti

locali e sulla affermazione di una nuova visione fondata sull'autonomia finanziaria, responsabilità e sostenibilità degli enti stessi. Questa legge non si limita a definire nuovi rapporti tra Stato ed Enti Locali (dal punto di vista finanziario) ma pone le basi per una revisione dei sistemi contabili pubblici, i quali sono ritenuti fondamentali all'effettiva realizzazione del federalismo fiscale. In base a questa prospettiva la riforma contabile assume un ruolo centrale perché diventa il la base per l'attuazione dei principi istituzionali della delega.

Per chiarire meglio il contesto di riferimento basti ricordare che l'art. 2 della legge in argomento, laddove individua i principi ed i criteri direttivi che il Governo è chiamato ad attuare per esercitare questa la delega, assegna rilevanza ai seguenti punti:

- il principio di autonomia finanziaria responsabile;
- la necessità di garantire equilibri di bilancio stabili e duraturi;
- la correlazione tra entrate effettive ed il livello di spesa;
- la trasparenza e la confrontabilità dei bilanci pubblici;

L'attuazione dei principi della L. 42/2009 trova effettiva applicazione, sul piano tecnico-contabile, nel d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 il cui scopo è quello di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali. Gli obiettivi del d.lgs. 118/2011 sono, prima di tutto, di rendere omogenei e confrontabili i bilanci di tutte le amministrazioni territoriali e migliorare la leggibilità dei conti pubblici, in secondo luogo di rafforzare il principio di prudenza ed infine di prevenire squilibri strutturali di bilancio.

Il d.lgs. 118/2011 introduce poi il principio della competenza finanziaria potenziata che modifica il criterio di imputazione di entrate e spese stabilendo che le stesse vadano imputare nell'esercizio l'obbligazione giuridica diventa effettivamente esigibile (ovvero non necessariamente nel momento in cui l'impegno o l'accertamento sono formalmente registrati al momento della nascita dell'obbligazione giuridica bensì nel momento in cui l'obbligazione è stata perfezionata).

Il FCDE è uno degli strumenti più significativi all'interno del quadro dell'armonizzazione contabile, il cui scopo è neutralizzare il rischio derivante dalla mancata riscossione delle entrate di difficile esazione, impendendo che spese certe siano finanziate da entrate di incerta esigibilità. Il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in attuazione dei principi contenuti nella legge delega ha ben caratterizzato l'istituto del FCDE allo scopo di:

- rendere evidente la reale capacità di riscossione dell'Ente;
- rafforzare la veridicità del bilancio;
- introdurre un meccanismo di responsabilizzazione finanziaria dell'Ente;

Viene così rafforzata l'autonomia finanziaria dell'Ente, rendendo effettiva la capacità di gestire le risorse che l'Ente ha a disposizione.

Il d.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, ha disposto successivamente alla riforma del TUEL<sup>3</sup> allo scopo di adeguare le disposizioni allora vigenti ai principi dell'armonizzazione, di rafforzare il ruolo del bilancio come strumento di programmazione reale e di integrare gli accantonamenti obbligatori nel sistema degli equilibri di bilancio.

Il percorso normativo della Legge delega n. 42/2009 è dunque completato con i decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014 per quanto riguarda la riforma contabile, ha trasformato la finanza degli Enti Locali, in sintonia con l'obiettivo di rendere effettivi i principi del federalismo fiscale traducendo l'autonomia in responsabilità per gli amministratori degli Enti Locali ed anche imponendo una gestione finanziaria improntata a prudenza ed equilibrio strutturale. In questo contesto il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità assume un ruolo che non è solamente tecnico ma è centrale e sistematico, perché è visto come una garanzia della sostenibilità della spesa pubblica e della trasparenza amministrativa. Il FCDE è garanzia dell'equilibrio finanziario e la sua attendibilità diviene parametro di valutazione della corretta gestione delle risorse pubbliche.

---

<sup>3</sup> Approvato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'accantonamento del FCDE opera, dunque, come correttivo prudenziale rispetto al mero accantonamento contabile dell'entrata, in quanto la mancata o non sufficiente costituzione del FCDE può compromettere gli equilibri di bilancio. Va osservato, di contro, che la creazione del FCDE incide in modo significativo sull'autonomia finanziaria degli Enti Locali riducendo le risorse immediatamente disponibili per la spesa. Ad evidenza, tuttavia, ciò è dettato dalla necessità di garantire, come abbiamo già osservato, che siano rispettati gli equilibri strutturali e che si eviti l'accertamento di ad entrate fittizie. Possiamo pensare che il FCDE rappresenta una forma di autolimitazione funzionale dell'autonomia finanziaria dell'gli enti locali che ha l'obiettivo di rafforzare la responsabilità finanziaria dell'amministrazione e che rafforza la credibilità istituzionale nel medio-lungo periodo.

### 1.3 Aspetti gestionali e contabili afferranti alla determinazione del FCDE

Ai fini della determinazione del valore del F.C.D.E. a bilancio ed a rendiconto assume una rilevanza fondamentale quanto sancito dal principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in merito alla quantificazione dello stanziamento da inserire all'interno del bilancio di previsione, è necessario:

- individuare le categorie di entrate stanziata che possono rientrare nella definizione crediti di dubbia esigibili;
- per ciascuna entrata andrà calcolata la media (semplice o ponderata)<sup>4</sup> tra incassi in c/competenza ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi, fatta salva la possibilità di considerare anche gli incassi a residuo dell'anno successivo ed allora in questo caso il quinquennio dovrà slittare indietro di un anno<sup>5</sup>;

---

<sup>4</sup> vedasi principio contabile applicato allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. esempio numero 5

<sup>5</sup> vedasi FAQ n. 26 Aconet - Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali.

- applicare, per ciascuna entrata stanziata, una percentuale pari al complemento cento delle medie (calcolate come sopra indicato) che misura la difficoltà di riscossione dimostrata dall'Ente Locale, considerata in relazione ad ogni tipologia;

È possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore a patto che ne venga data adeguata motivazione nella relazione al bilancio. Va sottolineato che per entrate di nuova costituzione, quindi per le quali non esiste un'evidenza storica, la quantificazione del FCDE è rimessa alla prudente valutazione degli Enti mentre a decorrere dal secondo anno la quantificazione è effettuata con il criterio generale stabilito negli anni precedenti. Rispetto al secondo la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice ossia la media fra il totale incassato ed il totale accertato sia la media dei rapporti annui;
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati i seguenti pesi lo 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi ed accertamenti registrato in ciascun anno con i seguenti pesi lo 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Ad esito finale si arriva, in base a quanto sin qui argomentato, definite le percentuali di abbattimento, corrisponde all'importo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità da stanziare nell'ambito del bilancio di previsione ed all'importo a cui occorre dare copertura per assicurare il rispetto degli equilibri.

La recentissima legge di Bilancio 2026 ha introdotto una modifica significativa al calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità consentendo ai comuni "virtuosi" di basarsi sull'ultimo rendiconto disponibile anziché sulle medie del quinquennio<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Art 1 c. 659 legge n. 199 del 30.12.2025

In particolare la norma prevede la modifica del principio contabile allegato 4/2 al D. lgs 118/2011 e s.m.i. al fine di consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.

È importante anche osservare che durante l'esercizio, in base all'andamento degli stanziamenti e delle riscossioni, andranno modificati gli stanziamenti del FCDE che a seconda della loro tipologia possono comportare l'impiego o lo svincolo di risorse.

Occorre anche evidenziare che lo stanziamento assestato del FCDE nel bilancio di previsione è importante anche per il calcolo della capacità assunzionale per il personale dell'Ente; ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e del decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali del fabbisogno del personale ed il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dai Revisori dei Conti, sulla base delle capacità di entrata (misurata dalla media delle entrate correnti accertate nel triennio), al netto di quanto stanziato nel FCDE nel bilancio assestato dell'esercizio precedente.

In tema di equilibri di bilancio l'art. 193 del T.U.E.L. prevede che almeno una volta l'anno, entro il 31 luglio, il Consiglio Comunale debba deliberare la permanenza degli equilibri di bilancio; durante questo adempimento è opportuno compiere la verifica dello stanziamento del FCDE per l'esercizio in corso. In sede di assestamento di bilancio<sup>7</sup> è necessario verificare la congruità del FCDE

---

<sup>7</sup> entro il 31 luglio ai sensi dell'art. 175 comma 8 del TUEL

procedendo, se occorre, alla variazione dello stanziamento riguardante l'accantonamento al FCDE nella missione 20, programma 02 per l'esercizio di riferimento. La previsione di spesa riguardante l'accantonamento all'FCDE riferito all'esercizio in corso deve essere adeguato anche in occasione dell'ultima variazione di bilancio di competenza consiliare da approvare entro il 30 novembre di ciascun anno.

Durante la redazione del rendiconto, la cui analisi è legata anche alle poste riportate con riferimento ai residui attivi, si andrà a verificare la congruità del FCDE accantonata all'interno del risultato di amministrazione facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi che sono stati rilevati sulla base alla loro determinazione effettuata durante il riaccertamento ordinario.

In sede di rendiconto finanziario dell'Ente locale occorrerà:

- **determinare** per ciascuna categoria di entrate di dubbia e difficile esazione l'importo dei residui complessivo, come risulta alla fine dell'esercizio concluso;
- **calcolare** in corrispondenza di ciascuna entrata la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque anni;
- **applicare** all'importo totale dei residui classificati una percentuale pari al complemento cento delle medie così determinate;

Come disposto dall'art. 187 comma 3 del d.lgs. 267/2000<sup>8</sup> è importante ricordare che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, le quote accantonate (dove è inserito anche l'accantonamento per l'FCDE) e le quote destinate agli investimenti; l'Ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo deve essere inserito come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario con le modalità predisposte dall'art. 188<sup>9</sup> del TUEL.

---

<sup>8</sup> ossia il Testo unico Enti locali

<sup>9</sup> la norma disciplina il ripiano del disavanzo di amministrazione degli Enti Locali, e prevede che nel caso in cui venga effettivamente accertato un disavanzo di amministrazione l'Ente dovrà immediatamente e procedere al ripiano, che potrà avvenire durante gli esercizi successivi (entro tre anni)

## 1.4 La funzione del FCDE a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio e della veridicità del risultato di amministrazione

Lo scopo del FCDE all'interno dell'avanzo di amministrazione è dunque quello di accantonare una quota di risultato contabile che vada a compensare, a causa delle difficoltà di riscossione, i residui delle entrate di dubbia e difficile esazione nei loro importi accertati nel conto del bilancio.

Il FCDE viene ad evidenza influenzato dalla capacità di riscossione che Ente Locale ha manifestato negli ultimi cinque anni.

Il D.M. del Ministero dell'Economia del 1° agosto 2019 ha introdotto nuovi schemi nell'allegato 10 del d.lgs. n. 118/011 che riguarda gli schemi del rendiconto, ed in particolare ha previsto tre allegati al prospetto del risultato di amministrazione e precisamente:

- l'allegato A/1 relativa al dettaglio analitico delle risorse accantonate;
- l'allegato A/2 riguardante le risorse vincolate;
- l'allegato A/3 afferente alle le risorse destinate agli investimenti;

Ai sensi del principio contabile 4/1 gli allegati A/1, A/2 ed A/3 dell'allegato 10 d.lgs. 118/2011 sono obbligatori, consentono di analizzare e verificare la corretta determinazione della composizione dell'avanzo di amministrazione.

A norma dell'articolo 187 TUEL che disciplina la composizione del risultato di amministrazione, i fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. L'allegato a1 al risultato di amministrazione contiene l'indicazione del valore del F.C.D.E. al 1° gennaio dell'esercizio, le movimentazioni annuali, e le risultanze finali al termine dell'esercizio.

L'importo accantonato risultante alla fine dell'esercizio deve essere tale da tutelare il risultato degli esercizi futuri laddove entrate di dubbia e difficile esazione venissero cancellate dal conto del bilancio una volta definitivamente accertata la loro inesigibilità.

## 1.5 Criticità applicative e principali interpretazioni

La giurisprudenza della Corte dei conti<sup>10</sup>, nel corso degli anni, ha fornito importanti chiarimenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'istituto del FCDE; le numerose pronunce delle diverse sezioni regionali della Corte dei conti hanno riguardato, in sintesi, i seguenti temi:

- **obbligo di accertamento e motivazione** gli Enti Locali devono accantonare risorse nel FCDE ogniqualvolta esista una possibilità che ci sia (o che esista) una previsione di crediti di difficile esigibilità; l'accantonamento non è opzionale ma obbligatorio e dovrà essere motivato con una valutazione oggettiva del rischio di inesigibilità dei crediti considerando anche la tipologia di entrata e la situazione finanziaria dell'ente;
- **valutazione dei rischi di inesigibilità:** la valutazione del rischio di inesigibilità deve essere effettuata in modo scrupoloso tenendo in considerazione non soltanto le caratteristiche dei crediti ma anche la capacità di riscossione dell'Ente e degli strumenti adottati per il recupero dei crediti, inoltre si evidenzia che la mera presenza di crediti riscossi non giustifica automaticamente la correttezza dell'accantonamento ma è necessaria una stima fondata su dati concreti;
- **modalità di determinazione del fondo:** l'importo deve essere adeguato e commisurato all'effettivo rischio di inesigibilità evitando accantonamenti eccessivi che possono compromettere la capacità di spesa dell'Ente ma allo stesso tempo assicurando che l'Ente si tuteli contro i rischi di insolvenza; l'Ente quindi deve fornire una adeguata documentazione sull'entità dell'accantonamento utilizzando parametri concreti e misurabili come la tipologia di entrate, il tasso di riscossione e le politiche di riscossione adottate;

---

<sup>10</sup> Organo di rilievo costituzionale posto a garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche, svolge tale ruolo attraverso la contemporanea attribuzione di funzioni giurisdizionali e di controllo.

- **gestione ed utilizzo del fondo:** l'ente deve garantire una gestione trasparente e corretta di questo strumento ed utilizzarlo esclusivamente per coprire i crediti che risultano effettivamente di difficile esigibilità, ogni anno l'Ente è tenuto a fare una verifica dell'adeguatezza del fondo ed a procedere ad eventuali aggiornamenti nel caso in cui le condizioni dovessero cambiare;
- **responsabilità amministrativa e contabile:** si evidenzia la responsabilità degli amministratori e dei dirigenti nel rispettare le normative alla gestione del FCDE; in caso di errori e negligenze nella determinazione del fondo gli amministratori possono essere chiamati a rispondere per danno erariale in quanto l'inadeguato accantonamento o l'utilizzo improprio delle risorse può ledere l'interesse pubblico e compromettere la sana gestione finanziaria dell'Ente;
- **controlli e verifiche:** è stata evidenziata l'importanza dei controlli interni e delle verifiche periodiche sul FCDE, soprattutto in relazione in merito all'adeguatezza dell'accantonamento ed alla corretta applicazione delle normative; la rendicontazione corretta del fondo è importante per garantire la trasparenza e l'affidabilità del bilancio dell'ente locale;

Un'interessante pronuncia, anche se non attualissima, della Corte costituzionale<sup>11</sup> sottolinea che *“è opportuno premettere che il «Fondo crediti di dubbia esigibilità» assolve alla funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza esso è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il*

---

<sup>11</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016;

*quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale ... Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. [...] L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione».*

Le diverse pronunce giurisprudenziali, dunque, pongono l'accento sull'evidenza che le regole relative al FCDE rispondano al generale principio di cautela, il quale in materia finanziaria e contabile serve a prevenire lesioni all'equilibrio del bilancio.

Dato che l'FCDE è un accantonamento, “le quote” che vengono accantonate dal risultato di amministrazione sono dunque utilizzabili solo a seguito del verificarsi di quei rischi per cui sono state accantonate, a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio riducendo di pari importo il risultato di amministrazione. Queste regole fanno riferimento al principio di cautela<sup>12</sup> il quale punta a garantire e tutelare eventuali pregiudizi all'equilibrio di bilancio. Va inoltre ricordato che i principi contabili contemplano la possibilità che trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata possa valutare la possibilità di stralciare il credito dal bilancio e riducendo di pari importo il FCDE nel risultato di amministrazione.

Tra le diverse pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti, meritano attenzione la deliberazione della Corte dei Conti Piemonte n. 149/2024, dove si afferma *“se la base di calcolo dell'FCDE è costituita dai residui attivi conservati al conto del bilancio dopo il più recente riaccertamento ordinario, le percentuali di accantonamento sono ricavate dalla capacità di riscossione storica dell'ente e*

---

<sup>12</sup> o principio di precauzione, si applica alla redazione del bilancio ed implica l'aderenza al principio di prudenza nella stima delle entrate e delle spese assicurando l'equilibrio finanziario complessivo, si traduce nella gestione degli equilibri di competenza e cassa garantendo che le previsioni siano attendibili e la gestione sia sostenibile;

*devono tenere conto dell'ammontare dei residui attivi che si riteneva di poter riscuotere in ciascuno degli esercizi nel quinquennio precedente”.*

La pronuncia della Corte regionale in argomento riprende le regole per calcolare il FCDE, evidenziando che è necessario:

- determinare, per ciascuna categoria d'entrata che può dare luogo a crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione, l'importo dei residui conservati al termine dell'esercizio appena concluso a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario;
- calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata, la media del rapporto tra incassi in conto residui e l'importo dei residui all'inizio di ogni anno negli ultimi cinque esercizi;
- applicare all'importo dei residui una percentuale pari al complemento a cento della percentuale delle già menzionate medie;

Con la deliberazione del 2 marzo 2022 n. 37, la Corte dei conti della Lombardia fa emergere la non congruità del FCDE dell'Ente Locale preso in esame perché calcolato in modo errato, con esclusione di residui attivi consistenti e non adeguatamente accantonati. Osserva che il FCDE accantonato all'interno del risultato di amministrazione non risulta adeguato rispetto alla quantità dei residui attivi, e che il metodo adottato per il calcolo del FCDE pur essendo corretto non ha considerato una parte significativa dei residui dalla base di calcolo. La Corte dei conti Lombardia sottolinea infine la necessità di una corretta rappresentazione contabile, così da fare in modo che il FCDE sia proporzionato al rischio reale di insolvenza dei debitori.

Come abbiamo osservato, la percentuale di accantonamento del FCDE è determinata in base al rapporto storico tra riscossioni ed accertamenti ed è calcolato su un periodo quinquennale, così da garantire il rispetto dei principi di prudenza ed attendibilità del bilancio. La legge n. 190/2014<sup>13</sup> (Legge di Stabilità

---

<sup>13</sup> art. 1 comma 509 legge 23 dicembre 2014 n. 190

2015) ha stabilito l'introduzione graduale dell'obbligo di accantonamento crescente nel tempo prevedendo un'applicazione graduale del fondo in modo da raggiungere la sua piena operatività. La gradualità di applicazione è partita dal 2015 con il 36% di accantonamento per arrivare al 100% nel 2019. allo scopo di dare agli Enti la possibilità di individuare le risorse da attribuire al FCDE in modo frazionato in più anni.

Il metodo di calcolo consente di quantificare, in modo oggettivo, il rischio di inesigibilità dei crediti e consente di correggere le entrate previste in funzione della loro effettiva probabilità di realizzo. Il d.lgs. 118/2011 ha svolto un ruolo determinante nel consolidamento di questo istituto, perché ha rafforzato il sistema di controllo della finanza locale rendendolo uno strumento essenziale per la tutela degli equilibri finanziari degli Enti Locali volto a garantire la sostenibilità della spesa pubblica ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Da ultimo la legge 30 dicembre 2025 n. 199<sup>14</sup>, con l'art. 1 comma 659, introduce delle modifiche significative al FCDE. La norma introduce un sistema che è volto ad incentivare l'efficienza amministrativa e la responsabilità finanziaria. Infatti, la norma, prevede che gli Enti Locali possano determinare il FCDE tenendo conto del rapporto tra riscossioni ed accertamenti risultanti solo dall'ultimo rendiconto approvato e non sulla media degli anni precedenti., laddove l'Ente abbia evidenziato un miglioramento della propria capacità di riscossione secondo le modalità indicate dalla norma stessa ed abbia costruito un progetto triennale volto a stabilizzare il trend positivo della riscossione. Questo meccanismo è "premiante" perché gli Enti Locali che aumentano la loro capacità di riscuotere possono beneficiare di una riduzione del fondo e conseguenza potranno destinare più risorse al soddisfacimento di altre esigenze della comunità amministrata. Gli Enti che hanno migliorato la propria capacità di riscossione ed attivato il progetto in argomento potranno applicare il nuovo metodo già con l'assestamento di bilancio

---

<sup>14</sup> Legge di Bilancio per il 2026

2026-2028 basandosi sui dati del rendiconto 2025 oppure con i bilanci 2027-2029 e successivi, fino al bilancio 2029/2031.

Ad evidenza più è alto l'accantonamento del FCDE a bilancio, più basso è l'avanzo effettivamente spendibile e più è difficile mantenere l'equilibrio di bilancio. Un ruolo fondamentale all'interno del sistema degli equilibri di bilancio è svolto dal risultato di amministrazione perché rappresenta la sintesi contabile degli esiti della gestione che l'Ente ha messo in atto durante l'anno. Costituisce, infatti, il principale elemento di raccordo tra la gestione dell'esercizio in corso con gli esercizi precedenti e va ad incidere in modo diretto sulla valutazione della sostenibilità complessiva del bilancio. All'interno del quadro della contabilità armonizzata il risultato di amministrazione non va considerato solamente come un saldo finale ma come un indicatore strutturale della qualità della gestione, perché riflette le scelte pregresse sia per quanto riguarda il lato degli accertamenti (ossia lato entrata) sia il lato degli impegni (ovvero il lato spesa). L'articolazione del risultato in quote (accantonata, vincolata, destinata e disponibili) consente di distinguere tra risorse effettivamente utilizzabili e risorse già assorbite da obblighi giuridici o da esigenze di prudenza, come è il caso del FCDE.

Ricordiamo che il FCDE è uno strumento fondamentale per poter garantire sia la veridicità che l'attendibilità del risultato di amministrazione; se da una parte un accantonamento non adeguato a questo fondo nel breve periodo garantisce il miglioramento degli equilibri dall'altra è sintomo di una gestione non prudente e suscettibile di generare disavanzi latenti. Collegandoci nuovamente al risultato di amministrazione, quest'ultimo assume un ruolo anche in prospettiva futura come introdotto dal principio dell'equità intergenerazionale<sup>15</sup> richiamato dalla Corte dei conti. Una gestione che rinvia nel tempo la copertura delle passività potenziali o che utilizza le risorse straordinarie per far fronte alle spese strutturali va a gravare sulle spalle delle generazioni future e questo è in contrasto con il principio della

---

<sup>15</sup> Rivista della Corte dei conti – fascicolo 3 maggio – giugno 2025;

responsabilità e sostenibilità che sta alla base dell'ordinamento finanziario degli Enti Locali.

Il legame tra valore del FCDE e capacità di riscossione degli Enti Locali è facilmente intuibile, atteso che l'accantonamento del fondo è misurato sulla percentuale di non riscosso, in conto competenza od in conto residui, in relazione alle entrate di dubbia esigibilità.

Nel sistema di finanza pubblica la capacità di riscossione rappresenta un punto cruciale per garantire l'effettivo prelievo tributario e la sostenibilità degli equilibri di bilancio. L'art. 119 della Costituzione disciplina l'autonomia finanziaria agli Enti Locali, presuppone non solo la titolarità di entrate proprie ma anche l'effettiva capacità di trasformare il gettito accertato in risorse concrete disponibili. La differenza tra accertamento<sup>16</sup> e riscossione<sup>17</sup> costituisce uno dei nodi principali della gestione finanziaria degli Enti Locali, in quanto l'accertamento individua il credito dell'amministrazione ma solo la riscossione ne realizza l'effettiva acquisizione ed un basso tasso di riscossione genera un aumento dei residui attivi andando a compromettere la veridicità del risultato di amministrazione ed aumentando il rischio di squilibri strutturali.

La capacità di riscossione è interpretata come indicatore di efficienza amministrativa e di qualità istituzionale, un Ente con un'elevata capacità di incasso limita la necessità di avere accantonamenti, aumenta la propria autonomia finanziaria e riduce il ricorso all'uso dell'indebitamento. L'armonizzazione contabile ha aumentato la centralità della riscossione, imponendo criteri più stringenti nella contabilizzazione dei crediti e nella determinazione degli equilibri di bilancio; premesso questo la capacità di riscossione non rappresenta soltanto un indicatore tecnico-contabile ma un elemento strutturale della governance finanziaria locale.

---

<sup>16</sup> è la prima fase della gestione delle entrate (art. 179 d.lgs. 267/200) che verifica la ragione, il titolo giuridico, il debitore e la scadenza del credito, l'entrata viene imputata all'esercizio in cui l'obbligazione scade;

<sup>17</sup> si divide in volontaria (spontanea) o coattiva (forzosa) per i crediti non pagati, avviene tramite avviso di accertamento esecutivo od ingiunzione fiscale con la possibilità di affidamento a terzi (ad esempio ad AMCO) od all'Agenzia delle Entrate;

La capacità di riscossione costituisce un indicatore sintetico della solidità finanziaria di un ente pubblico e, al tempo stesso, una variabile determinante di credibilità del sistema tributario nel suo complesso.

L'art. 1 comma 792 legge 160/2019<sup>18</sup> ha introdotto, al fine di potenziare l'attività di riscossione delle entrate comunali (sia di natura tributaria che patrimoniale) l'accertamento esecutivo. Il potenziamento dell'attività di riscossione deriva dall'accorpamento in un unico atto sia dell'accertamento tributario sia del titolo esecutivo, potenziamento che riguarda il ridursi dei tempi della procedura degli adempimenti e dei provvedimenti di notifica al debitore. L'accertamento esecutivo, anche se rappresenta un nuovo e più celere strumento di riscossione delle entrate locali, in realtà non è uno strumento nuovo nell'ordinamento tributario perché era già stato disciplinato dal D.L. 78/2010<sup>19</sup>, per gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate riferiti a certi tipi di tributi erariali. Gli enti impositori locali hanno la possibilità di notificare un unico atto avete la doppia valenza di avviso di accertamento e titolo esecutivo (cartella di pagamento od ingiunzione fiscale), per cui decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (60 giorni) l'ente impositore sarà legittimato ad iniziare la procedura di riscossione forzata finalizzata al recupero del credito tributario.

Anche a piattaforma Send (nota come Piattaforma Notifiche Digitali) è nata per innovare e sveltire la comunicazione tra Stato e cittadini sfruttando le opportunità del digitale per migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni di valore legale ricevute dagli enti. La piattaforma ha l'obiettivo di semplificare il processo di notificazione degli atti amministrativi. Spunto interessante di questa piattaforma è il fatto che al suo interno sia integrata l'app IO che può essere utilizzata anche per avvisi bonari da inviare ai contribuenti al fine di migliorare l'adempimento spontaneo.

---

<sup>18</sup> bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

<sup>19</sup> Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

La Fondazione IFEL<sup>20</sup> ha effettuato nel 2024 una Indagine conoscitiva sullo stato della fiscalità locale e sui modelli organizzativi per la gestione delle entrate, pubblicata nel dicembre 2024.

Questa indagine fornisce un interessante spunto per una lettura critica dei modelli organizzativi della riscossione degli enti locali.

Si osserva che uno dei maggiori ostacoli per efficientare la riscossione è costituito dalla complessità tecnica ed amministrativa dell'attività correlata alla gestione degli uffici tributari comunali. Gli articoli 30 e seguenti del T.U.E.L. consentono varie forme di gestione associata delle funzioni, tuttavia oggi non sono più obbligatorie, neanche per gli enti di minori dimensioni. La spinta associazionista sta di fatto venendo meno, ed i comuni per far fronte alla complessità e alla carenza di organico si rivolgono all'esternalizzazione di parti o di interi processi, generando incrementi di costi e perdita del controllo delle banche dati.

Dall'indagine conoscitiva di IFEL emerge come l'aggiornamento dei vari regolamenti dei tributi locali sia un elemento correlato a buoni livelli di riscossione ordinaria e come una buona e trasparente regolazione sia un elemento fondamentale al corretto adempimento dei contribuenti. Inoltre, le azioni di sollecito volte a favorire il ravvedimento operoso del contribuente consentono di riscuotere senza avere un rapporto oppositivo con il contribuente.

Infine, una gestione che si focalizza sulla tempestività e la qualità degli accertamenti, sulla sollecita notifica del dovuto dal contribuente può avere un significativo impatto anche sui livelli di riscossione ordinaria.

In tema di riscossione di tributi locali, la legge n. 199 del 30 dicembre 2025<sup>21</sup> art. 1 comma 662 e seguenti ha introdotto una riforma importante in materia di riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali, queste norme si inseriscono nel processo più ampio di riorganizzazione nazionale della riscossione che è volto a migliorare l'efficienza, ridurre la frammentazione gestionale ed incrementare i

---

<sup>20</sup> Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) - Fondazione istituita nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);

<sup>21</sup> Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2026;

livelli di recupero dei crediti pubblici. Il comma 662 in argomento introduce un differente modello di riscossione, il quale attribuisce agli Enti Locali la possibilità di affidare la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali alla società AMCO<sup>22</sup>; la ratio della riforma è di superare le criticità del sistema previgente che era caratterizzato da una pluralità di soggetti riscossori che avevano un basso livello di recupero e da una non uniforme gestione sul territorio nazionale. Il pilastro fondamentale della riforma consiste nella facoltà degli Enti Locali di affidare ad AMCO le attività di riscossione coattiva delle proprie entrate; quindi, AMCO si pone come nuovo soggetto pubblico che è specializzato nella gestione e nel recupero dei crediti degli Enti Territoriali. Dal punto di vista giuridico, questo affidamento, non comporta il passaggio della titolarità del credito (che resta in capo agli Enti Locali) ma esclusivamente l'attribuzione ad AMCO delle attività di gestione e recupero coattivo. Questa divisione fa sì che tra titolarità del credito e la funzione esecutiva.

Uno degli aspetti più innovativi della riforma sta nella configurazione AMCO come soggetto pubblico di ultima istanza; in questa prospettiva la società interviene nei casi in cui:

- la riscossione diretta risultai insufficiente;
- i crediti siano stati scartati dall'Agenzia delle Entrate;
- i livelli di recupero risultino insufficienti;

Così facendo la riforma punta a rafforzare la capacità di recupero delle entrate pubbliche ed a ridurre il fenomeno dei crediti inesigibili. Le finalità introdotte dall'art. 1 comma 622 e seguenti rispondono ad una pluralità di obiettivi:

- **razionalizzazione del sistema** concentrazione delle attività di riscossione in capo ad un solo soggetto pubblico specializzato fa in modo che si eviti la frammentazione gestionale;

---

<sup>22</sup> Asset Management Company è una società del MEF che avrà il compito della riscossione coattiva dei tributi locali (IMU, TARI, multe etc.) per Comune, province e Regione, l'obiettivo è centralizzare e migliorare il grado di efficienza nel recupero crediti e diventando obbligatoria per gli Enti a bassa riscossione;

- **incremento di efficienza** questo nuovo modello punta a migliorare la percentuale di recupero, grazie ad una gestione più strutturata e tecnologicamente avanzata;
- **rafforzamento del controllo pubblico** l'affidamento ad una società totalmente di proprietà dello Stato garantisce il mantenimento della natura pubblica della sua funzione;
- **miglioramento degli equilibri finanziari degli enti locali** l'aumento della capacità di riscossione contribuisce al rafforzamento della sostenibilità finanziaria degli enti locali;

La riforma di cui abbiamo parlato rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni in materia di riscossione coattiva delle entrate locali, segna il passaggio da un sistema frammentato ad un modello maggiormente centralizzato e coordinato che si basa su un soggetto pubblico specializzato. Osserviamo tuttavia che il sistema delle norme in materia di riscossione non è ancora cambiato; pertanto, la modifica del solo soggetto titolare della riscossione coattiva potrebbe non essere sufficiente al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## **Capitolo 2**

### **FCDE: analisi comparativa tra Enti**

#### **2.1 Obiettivi dell'analisi comparativa**

L'analisi comparativa ha lo scopo di mettere in evidenza la caratteristica fondamentale del FCDE ovvero la dimensione inversamente proporzionale rispetto alla capacità di riscossione e in conseguenza la criticità legata all'eccessivo dimensionamento dello stanziamento relativo, in caso di difficoltà di riscossione. I dati utilizzati per l'analisi, desunti dai piani degli indicatori e dei risultati dei diversi enti nonché dai dati di bilancio e di rendiconto pubblicati sui rispettivi siti alla pagina "amministrazione trasparente" sono i seguenti con riferimento al bilancio 2025:

- previsioni di entrata di titolo 1 (entrate tributarie) e di titolo 3 (entrate extratributarie)
- previsione del FCDE di parte corrente
- incidenza percentuale del FCDE di parte corrente sulle entrate proprie (titolo 1 + titolo 3)

con riferimento al rendiconto 2024:

- previsione in conto residui di entrate di titolo 1 (entrate tributarie) e di titolo 3 (entrate extratributarie) al 31.12.2024
- previsione del FCDE finale di parte corrente accantonato a rendiconto 2024
- incidenza percentuale del FCDE accantonato al 31.12.2024 sui residui di entrate proprie (titolo 1 + titolo 3)
- percentuale di riscossione entrate titolo 1 e entrate titolo 3 in conto competenza
- percentuale di riscossione entrate titolo 1 e entrate titolo 3 in conto residui

I dati sono riportati in formato tabellare e in formato Grafico per ciascuno dei panel prescelti e precisamente:

- n. 6 capoluoghi di regione (2 del nord Italia, 2 del centro Italia, 2 dell'Italia insulare e peninsulare)
- n. 6 capoluoghi di provincia (2 del nord Italia, 2 del centro Italia, 2 dell'Italia insulare e peninsulare)
- n. 6 comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti (2 del nord Italia, 2 del centro Italia, 2 dell'Italia insulare e peninsulare)

La scelta di tre panel differenti è finalizzata a dimostrare come la dimensione demografica influenza il valore del FCDE, mentre la scelta di Enti di diversi territori italiani (Nord, Centro, Sud e isole) è finalizzata ad evidenziare come anche le aree geografiche di appartenenza influenzino il calcolo del FCDE.

I dati dei tre diversi gruppi saranno infine confrontati complessivamente tra loro e con il valore della media aritmetica dei dati di ciascuna analisi.

## 2.2 Analisi dei dati di bilancio di un panel di Comuni

2.2.1. In questa sezione analizzeremo la dimensione del FCDE inserito nel bilancio previsionale rispetto alla dimensione delle entrate correnti di titolo 1 (entrate tributarie) e titolo 3 (entrate extra-tributarie) con riferimento a dati del bilancio 2025-2027 annualità 2025 dei diversi enti.

### 1^ PANEL - CAPOLUOGHI DI REGIONE

Con riferimento ai capoluoghi di regione, sono stati presi in esame, attraverso estrazione a sorte, i seguenti comuni:


Torino
Genova
Firenze
Perugia
Napoli
Bari

TABELLA 1: valutazione del valore del FCDE inserito nel bilancio previsionale 2025-2027 annualità 2025 in rapporto alla previsione delle entrate proprie dell'Ente (titolo 1 + titolo 3).

Comune	Ubicazione	N°. Abit.	Titolo 1 compet.	Titolo 3 competenza	Titolo 1 + Titolo 3 competenza	previsione FCDE corrente	%FCDE/Ent rate tit 1+ tit. 3
Torino	NORD	857620	847.529.519,62	347.949.667,22	1.195.479.186,84	100.745.339,00	8,43%
Genova	NORD	565296	600.768.829,24	204.028.283,44	804.797.112,68	82.252.760,68	10,22%
Firenze	CENTRO	379102	460.428.191,77	304.473.167,74	764.901.359,51	80.702.394,01	10,55%
Perugia	CENTRO	162650	150.379.221,15	32.763.570,73	183.142.791,88	20.156.908,08	11,01%
Napoli	SUD	904991	1.037.777.508,72	289.585.085,72	1.327.362.594,44	312.861.950,44	23,57%
Bari	SUD	315473	266.381.755,71	71.486.250,00	337.868.005,71	50.650.146,20	14,99%

Dati in euro. Fonte: sito amministrazione trasparente degli Enti – bilanci

Grafico n. 1 – evidenza della percentuale di entrate proprie (titoli 1 e 3) necessarie per coprire il costo del Fondo crediti dubbia esigibilità in sede di bilancio preventivo 2025-2027 annualità 2025.



## 2^ PANEL - CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Con riferimento ai capoluoghi di provincia, sono stati presi in esame, attraverso estrazione a sorte, i seguenti comuni, cui è stato aggiunto il comune di Pavia, per vicinanza territoriale:


Verona
Pavia
Viterbo
Caserta
Lecce
Catania

TABELLA 2: valutazione del valore del FCDE inserito nel bilancio previsionale 2025-2027 annualità 2025 in rapporto alla previsione delle entrate proprie dell'Ente (titolo 1 + titolo 3).

Comune	Ubicazione	N°. Abit.	Titolo 1 compet.	Titolo 3 competenza	Titolo 1 + Titolo 3 competenza	previsione FCDE corrente	%FCDE/Ent rate tit 1+ tit. 3
Verona	NORD	255.116	€ 222.144.780,00	€ 101.200.735,86	€ 323.345.515,86	€ 15.950.000,00	4,93%
Pavia	NORD	71.516	€ 58.032.724,71	€ 28.483.688,00	€ 86.516.412,71	€ 8.372.689,97	9,68%
Viterbo	CENTRO	66.593	€ 49.629.270,24	€ 14.334.929,61	€ 63.964.199,85	€ 5.465.761,12	8,55%
Caserta	SUD	72.627	€ 59.498.923,60	€ 17.020.998,18	€ 76.519.921,78	€ 8.528.970,89	11,15%
Lecce	SUD	94.253	€ 89.674.135,23	€ 24.159.321,19	€ 113.833.456,42	€ 13.011.289,33	11,43%
Catania	SUD	293.902	€ 210.590.931,14	€ 63.174.706,02	€ 273.765.637,16	€ 69.102.200,00	25,24%

Dati in euro. Fonte: sito amministrazione trasparente degli Enti – bilanci

GRAFICO n. 2 – evidenza della percentuale di entrate proprie (titoli 1 e 3) necessarie per coprire il costo del Fondo crediti dubbia esigibilità in sede di bilancio preventivo 2025-2027 annualità 2025.



### **3^ PANEL – COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 10 MILA ABITANTI**

Con riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, sono stati presi in esame, attraverso estrazione a sorte, i seguenti comuni:


Osnago
Lazise
Fermignano
Buggiano
Caiazzo
Specchia

TABELLA 3: valutazione del valore del FCDE inserito nel bilancio previsionale 2025-2027 annualità 2025 in rapporto alla previsione delle entrate proprie dell'Ente (titolo 1 + titolo 3).

Comune	Ubicazione	N°. Abit.	Titolo 1 compet.	Titolo 3 competenza	Titolo 1 + Titolo 3 competenza	previsione FCDE corrente	%FCDE/Ent rate tit 1+ tit. 3
Osnago	NORD	4.776	€ 3.383.076,57	€ 645.115,84	€ 4.028.192,41	€ 40.752,37	1,01%
Lazise	NORD	6.695	€ 10.589.400,00	€ 4.904.140,00	€ 15.493.540,00	€ 346.749,00	2,24%
Fermignano	CENTRO	8.615	€ 5.272.539,00	€ 1.439.518,65	€ 6.712.057,65	€ 303.189,87	4,52%
Buggiano	CENTRO	8.828	€ 3.726.043,00	€ 1.185.100,00	€ 4.911.143,00	€ 577.463,31	11,76%
Caiazzo	SUD	5.657	€ 3.241.601,73	€ 1.706.168,69	€ 4.947.770,42	€ 800.219,40	16,17%
Specchia	SUD	4.807	€ 2.719.470,07	€ 470.461,60	€ 3.189.931,67	€ 354.593,96	11,12%

Dati in euro. Fonte: sito amministrazione trasparente degli Enti – bilanci

GRAFICO n. 3 – evidenza della percentuale di entrate proprie (titoli 1 e 3) necessarie per coprire il costo del Fondo crediti dubbia esigibilità in sede di bilancio preventivo 2025-2027 annualità 2025.



2.2.2. In questa sezione analizzeremo la dimensione del FCDE di parte corrente accantonato a rendiconto rispetto alla dimensione dei residui finali delle entrate correnti di titolo 1 (entrate tributarie) e titolo 3 (entrate extra-tributarie) con riferimento a dati del rendiconto generale 2024 dei diversi enti.

## 1^ PANEL - CAPOLUOGHI DI REGIONE

I capoluoghi di regione presi in esame sono gli stessi già evidenziati al punto 2.2.1

TABELLA N. 4: valutazione del valore del FCDE accantonato nel rendiconto 2024 in rapporto al valore dei residui attivi finali delle entrate proprie dell'Ente (titolo 1 + titolo 3).

Comune	Ubicazione	N°. Abit.	res totali al 31.12.2024 Titolo 1	res totali al 31.12.2024 Titolo 3	res totali Titolo 1 + Titolo 3	FCDE accantonato al 31.12.2024	%FCDE/res totali tit 1 e 3
Torino	NORD	857620	380.230.315,99	464.426.710,68	844.657.026,67	565.137.987,72	66,91%
Genova	NORD	565296	199.209.351,52	280.938.420,20	480.147.771,72	€ 401.155.783,52	83,55%
Firenze	CENTRO	379102	130.880.618,25	262.681.270,56	393.561.888,81	€ 308.499.049,00	78,39%
Perugia	CENTRO	162650	77.076.318,21	30.419.298,18	107.495.616,39	€ 87.466.346,71	81,37%
Napoli	SUD	904991	1.284.899.798,24	1.346.129.910,88	2.631.029.709,12	€ 799.869.128,83	30,40%
Bari	SUD	315473	155.858.245,22	114.347.078,69	270.205.323,91	€ 207.589.459,70	76,83%

Dati in euro. Fonte: sito amministrazione trasparente degli Enti – bilanci

GRAFICO N. 4 evidenzia il peso del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato al 31.12.2024 rispetto all'entità di risorse attive non ancora incassate dall'Ente al termine dell'esercizio relative ai titoli 1 e 3.

## 2^ PANEL - CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

I capoluoghi di provincia presi in esame sono gli stessi già evidenziati al punto 2.2.1





TABELLA N. 5: valutazione del valore del FCDE accantonato nel rendiconto 2024 in rapporto al valore dei residui attivi finali delle entrate proprie dell'Ente (titolo 1 + titolo 3).

Comune	Ubicazione	N°. Abit.	res totali al 31.12.2024 Titolo 1	res totali al 31.12.2024 Titolo 3	res totali Titolo 1 + Titolo 3	FCDE accantonato al 31.12.2024	%FCDE/res totali tit 1 e 3
Verona	NORD	255116	29.253.657,07	106.254.455,44	135.508.112,51	75.764.542,71	55,91%
Pavia	NORD	71516	24.376.414,18	23.119.313,80	47.495.727,98	€ 32.983.863,81	69,45%
Viterbo	CENTRO	66593	34.344.931,39	31.660.790,55	66.005.721,94	€ 41.893.720,09	63,47%
Caserta	SUD	72627	43.335.208,31	14.040.402,41	57.375.610,72	€ 31.421.893,87	54,77%
Lecce	SUD	94253	90.532.240,96	21.209.920,86	111.742.161,82	€ 99.996.649,96	89,49%
Catania	SUD	293902	230.326.917,33	123.202.264,26	353.529.181,59	€ 269.905.316,18	76,35%

Dati in euro. Fonte: sito amministrazione trasparente degli Enti – bilanci

GRAFICO N. 5 evidenzia il peso del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato al 31.12.2024 rispetto all'entità di risorse attive non ancora incassate dall'Ente al termine dell'esercizio relative ai titoli 1 e 3.



### 3^ PANEL – COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 10 MILA ABITANTI


I comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti presi in esame sono gli stessi già evidenziati al punto 2.2.1

TABELLA N. 6: valutazione del valore del FCDE accantonato nel rendiconto 2024 in rapporto al valore dei residui attivi finali delle entrate proprie dell'Ente (titolo 1 + titolo 3).

Comune	Ubicazione	N°. Abit.	res totali al 31.12.2024 Titolo 1	res totali al 31.12.2024 Titolo 3	res totali Titolo 1 + Titolo 3	FCDE accantonato al 31.12.2024	%FCDE/res totali tit 1 e 3
Osnago	NORD	4776	1.438.672,65	635.486,40	2.074.159,05	642.695,05	30,99%
Lazise	NORD	6695	728.936,68	517.607,60	1.246.544,28	€ 226.823,41	18,20%
Fermignano	CENTRO	8615	1.156.331,51	280.427,86	1.436.759,37	€ 858.497,44	59,75%
Buggiano	CENTRO	8828	4.139.648,70	474.595,19	4.614.243,89	€ 2.265.436,00	49,10%
Caiazzo	SUD	5657	3.336.431,41	2.915.578,20	6.252.009,61	€ 4.357.658,54	69,70%
Specchia	SUD	4807	1.864.777,42	285.505,32	2.150.282,74	€ 2.057.314,57	95,68%

Dati in euro. Fonte: sito amministrazione trasparente degli Enti – bilanci

GRAFICO N. 6 evidenzia il peso del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato al 31.12.2024 rispetto all'entità di risorse attive non ancora incassate dall'Ente al termine dell'esercizio relative ai titoli 1 e 3.



2.2.3. In questa sezione analizzeremo la capacità di riscossione dei diversi Enti in relazione alle entrate proprie (titolo 1 e titolo 3) rispetto alla gestione di competenza e alla gestione residui e rispetto alla gestione complessiva di competenza e residuo.

L'analisi della capacità di riscossione è essenziale allo scopo di mettere in evidenza il legame con la dimensione del FCDE.

### 1^ PANEL - CAPOLUOGHI DI REGIONE

I capoluoghi di regione presi in esame sono gli stessi già evidenziati al punto 2.2.1  
TABELLA N. 7: valutazione della capacità di riscossione risultanti dal rendiconto 2024 in relazione alle entrate tributarie.

Comune	Ubicazione	N°. Abit.	% riscoss. competenza tit. 1	% riscoss residui tit 1
Torino	NORD	857620	76,82	46,49
Genova	NORD	565296	90,72	16,98
Firenze	CENTRO	379102	85,83	33,42
Perugia	CENTRO	162650	77,91	42,78
Napoli	SUD	904991	63,68	21,67
Bari	SUD	315473	72,86	42,14


Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito "amministrazione trasparente – sezione bilanci"

TABELLA N. 8: valutazione della capacità di riscossione risultanti dal rendiconto 2024 in relazione alle entrate extratributarie.

Comune	Ubicazione	N <sup>^</sup> . Abit.	% riscoss. competenza tit. 3	% riscoss residui tit 3
Torino	NORD	857620	71,29	16,66
Genova	NORD	565296	65,31	15,46
Firenze	CENTRO	379102	69,92	24,93
Perugia	CENTRO	162650	71,25	24,46
Napoli	SUD	904991	32,88	7,97
Bari	SUD	315473	62,80	13,30


Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

GRAFICO N. 7 evidenzia la capacità di riscossione di ciascun ente in relazione alle entrate di tit. 1 per competenza e residui.



Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

GRAFICO N. 8 evidenzia la capacità di riscossione di ciascun ente in relazione alle entrate di tit. 3 per competenza e residui.



Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

## 2^ PANEL - CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

I capoluoghi di provincia presi in esame sono gli stessi già evidenziati al punto 2.2.1

TABELLA N. 9: valutazione della capacità di riscossione risultanti dal rendiconto 2024 in relazione alle entrate tributarie.

Comune	Ubicazione	N^. Abit.	% riscoss. competenza tit. 1	% riscoss residui tit 1
Verona	NORD	255.116	90,38	64,09
Pavia	NORD	71.516	79,151	48,279
Viterbo	CENTRO	66.593	82,24	24,21
Caserta	SUD	72.627	70,31	23,86
Lecce	SUD	94.253	81,18	15,316
Catania	SUD	293.902	65,73	42,93


Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

TABELLA N. 10: valutazione della capacità di riscossione risultanti dal rendiconto 2024 in relazione alle entrate extratributarie.

Comune	Ubicazione	N°. Abit.	% riscoss. competenza tit. 3	% riscoss residui tit 3
Verona	NORD	255.116	60,86	34,29
Pavia	NORD	71.516	71,22	18,869
Viterbo	CENTRO	66.593	51,00	3,63
Caserta	SUD	72.627	72,93	25,95
Lecce	SUD	94.253	63,65	45,32
Catania	SUD	293.902	41,93	6


Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

GRAFICO N. 9 evidenzia la capacità di riscossione di ciascun ente in relazione alle entrate di tit. 1 per competenza e residui.



Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

GRAFICO N. 10 evidenzia la capacità di riscossione di ciascun ente in relazione alle entrate di tit. 3 per competenza e residui.



Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

### 3^ PANEL - COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10 MILA ABITANTI

I comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti presi in esame sono gli stessi già evidenziati al punto 2.2.1

TABELLA N. 11: valutazione della capacità di riscossione risultanti dal rendiconto 2024 in relazione alle entrate tributarie.

Comune	Ubicazione	N°. Abit.	% riscoss. competenza tit. 1	% riscoss residui tit 1
Osnago	NORD	4.776	72,48	47,88
Lazise	NORD	6.695	94,66	70,83
Fermignano	CENTRO	8.615	91,24	46,46
Buggiano	CENTRO	8.828	71,45	35,77
Caiazzo	SUD	5.657	76,58	11,33
Specchia	SUD	4.807	83,99	20,85


Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

TABELLA N. 12: valutazione della capacità di riscossione risultanti dal rendiconto 2024 in relazione alle entrate extratributarie.

Comune	Ubicazione	N <sup>o</sup> . Abit.	% riscoss. competenza tit. 3	% riscoss residui tit 3
Osnago	NORD	4.776	50,88	54,40
Lazise	NORD	6.695	94,95	40,83
Fermignano	CENTRO	8.615	82,19	78,33
Buggiano	CENTRO	8.828	74,32	58,96
Caiazzo	SUD	5.657	49,98	25,40
Specchia	SUD	4.807	70,79	38,29


Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

GRAFICO N. 11 evidenzia la capacità di riscossione di ciascun ente in relazione alle entrate di tit. 1 per competenza e residui.



Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

GRAFICO N. 12 evidenzia la capacità di riscossione di ciascun ente in relazione alle entrate di tit. 3 per competenza e residui.



Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

2.2.4 I dati dei tre diversi gruppi sono ora confrontati complessivamente tra loro e con il valore della media aritmetica dei dati di ciascuna analisi.

GRAFICO N. 13 espone la quota di risorse correnti di titolo 1 e 3 destinate nel bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 a copertura del Fondo crediti dubbia esigibilità, evidenziando il valore medio di accantonamento del panel.




GRAFICO N. 14 espone la quota di risorse accantonate come FCDE di parte corrente nel rendiconto 2024 a copertura dei residui attivi delle entrate di titolo 1 e titolo 3, evidenziando il valore medio di accantonamento del panel.






GRAFICO N. 15 evidenzia la capacità di riscossione totale di ciascun ente in relazione alle entrate di tit. 1 evidenziando il valore medio di accantonamento del panel.



Fonti dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

GRAFICO N. 16 evidenzia la capacità di riscossione totale di ciascun ente in relazione alle entrate di tit. 3 evidenziando il valore medio di accantonamento del panel.



Fonte dati: Piano degli indicatori e dei risultati pubblicato sul sito “amministrazione trasparente – sezione bilanci”

## 2.3 Risultati e considerazioni comparative

L'analisi condotta in relazione al valore del FCDE iscritto a bilancio 2025-2027 mostra come, rispetto ai sei enti capoluogo di regione considerati, due siano fuori scala (Napoli e Bari) con valori percentuali di accantonamento ben superiori agli altri enti del campione, ed in particolare, nel caso del capoluogo campano, anche doppi rispetto agli altri. Il fattore densità di popolazione non pare influire in modo lineare sul valore di accantonamento a FCDE, in quanto Torino che ha i 5/6 della popolazione di Napoli, ha un FCDE di un terzo. Il dato rilevante è che i comuni, escludendo Napoli, hanno un dato di FCDE molto simili pur avendo popolazioni molto diverse tra loro. In realtà, il fatto che la percentuale del FCDE sia simile tra gli Enti presi in esame, dipende in sostanza da una capacità di riscossione è sostanzialmente analoga. La suddivisione per area geografica evidenzia come partendo dal Nord Italia e scendendo verso Sud, il valore del FCDE si rileva in aumento. Il panel osservato riflette statistiche note a livello nazionale in materia di capacità di riscossione<sup>23</sup>, e conferma le difficoltà dei territori insulari ed isolani sul tema.

Si osserva inoltre che le entrate di dubbia esazione del titolo 1 pesano maggiormente sulla costruzione del FCDE. In tutti i Comuni presi in considerazione l'entità delle risorse previste a titolo 1 è superiore a quelle previste a titolo 3; l'unico Ente che ha una quota abbastanza simile tra il titolo 1 ed il titolo 3 è Firenze.

La stessa verifica, relativa alla percentuale delle entrate proprie accantonata nel bilancio previsionale 2025-2027, in relazione ai successivi panel di comuni capoluoghi di provincia e di enti sotto sotto i diecimila abitanti. L'analisi dei dati relativi ai capoluoghi di provincia evidenzia un valore molto basso di FCDE a bilancio preventivo, relativo al comune di Verona (4,93%) ed un valore molto alto relativo al comune di Catania (25,24%). Gli altri enti, tra cui Pavia, si pongono su valori medi (9,68%). Il confronto tra gli Enti di dimensione inferiore ai diecimila

---

<sup>23</sup> vedasi, ad esempio, *“Lo stato di crisi degli enti locali: evoluzione e prospettive”* – Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e Fondazione nazionale dei commercialisti – 14 giugno 2024

abitanti mostra che due Comuni del Nord (Osnago e Lazise) e Fermignano hanno una percentuale tra l'1% ed il 4,5% mentre i due Comuni del sud (Caiazzo e Specchia) hanno una percentuale più alta (rispettivamente 11% al 16%).

Facendo un confronto dei dati dei tre panel si ricava una situazione che vede le migliori performance nei piccoli enti del Nord Italia e le peggiori performance nei grandi enti del Sud Italia, confermando i dati delle statistiche nazionali.

La valutazione del valore del FCDE accantonato a Rendiconto 2024 in rapporto al valore dei residui attivi dei titoli 1 e 3, esplorato nelle tabelle 4, 5 e 6 evidenzia come gran parte dell'accantonamento a rendiconto dipenda dall'ammontare dei residui attivi ancora da riscuotere e dalle scelte dell'amministrazione di cancellazione dei residui attivi di difficile esazione dal conto del bilancio decorsi tre anni dalla loro esistenza<sup>24</sup>. Le percentuali di accantonamento dei capoluoghi di regione evidenziano che cinque capoluoghi hanno valori simili (Firenze 78,3%, Bari 76,8% Genova l'83,5%, Perugia il'81,3%). Infine, Torino ha una percentuale del 66,9% mentre Napoli con poco più del 30% non ha un rapporto in linea con gli altri Enti.

Discorso analogo va fatto per la tabella 5 la quale prende in considerazione i capoluoghi di provincia, Verona, Pavia, Viterbo, Caserta, Lecce e Catania; anche in questo caso c'è un solo Ente con una percentuale non sono in linea con gli altri: Lecce con l'89,4%. Gli altri enti presi in esame hanno percentuale molto simile che va dal 54,7 di Caserta al 76,3 di Catania; Pavia rileva un dato del 69,4%.

Per quanto riguarda gli enti con popolazione inferiore ai diecimila abitanti osserviamo percentuali mediamente più basse ed il range è più ampio, si passa dal 18,2% di Lazise al 95,6% di Specchia.

La valutazione della bontà del dato relativo all'accantonamento a FCDE in avanzo di amministrazione in sede di rendiconto<sup>25</sup> può essere effettuata solo in relazione all'entità dei residui di dubbia e difficile esazione mantenuti nel conto del bilancio.

---

<sup>24</sup> Vedasi principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 9.1

<sup>25</sup> E precisamente nell'allegato A1 al prospetto del risultato di amministrazione "ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE" contenuto nell'allegato 10 al D. Lgs 118/2011 e s.m.i.

In altre parole, una percentuale molto elevata di accantonamento corrisponde ad elevati residui potenzialmente inesigibili presenti a rendiconto, mentre una percentuale molto bassa può rilevare l'avvenuta eliminazione di detta fattispecie di residui a norma del principio contabile applicato della contabilità finanziaria punto 9.1. Entrambe le situazioni possono dunque denotare una congrua e prudente azione dell'Ente a tutela degli equilibri di bilancio.

Nel merito dell'analisi della capacità di riscossione degli Enti (tabelle 7,8,9,10,11,12), è stata analizzata separatamente la capacità di riscossione in relazione alle entrate tributarie e alle entrate extratributarie. Confrontando questi dati si può rilevare come la capacità di riscossione delle entrate (sia tributarie che extratributarie) è decisamente diversa tra la gestione di competenza e la gestione dei residui. Tra i capoluoghi Napoli che evidenzia, per le entrate tributarie di competenza, una percentuale del 63,6% mentre per le extratributarie di competenza una percentuale del 32,8%. Per quanto riguarda la riscossione a residuo, a livello di titolo 3 Napoli riscuote circa un terzo di quanto riscuote per il titolo 1. Perugia, ad esempio, a titolo 1, sempre a residuo, riscuote il 42,7% mentre a titolo 3 riscuote il 24,4%, mentre a competenza si attesta oltre al 70%.

In generale una buona capacità riscossione si attesta su percentuali superiori al 60% per le entrate extratributarie di competenza, superiori all'80% per le entrate tributarie di competenza. In conto residui sono considerate percentuali soddisfacenti quelle che si attestano almeno sopra il 30% per il titolo 1 ed il 20% per il titolo 3. Tranne qualche eccezione, di norma la capacità di riscossione dei comuni del nord è superiore a quella del centro – sud ed isole.

Esaminando la percentuale di riscossione dei residui di entrata del titolo 1 degli Enti capoluogo di provincia Verona, Pavia, Viterbo, Caserta, Lecce e Catania, osserviamo che Lecce con il 15%, Viterbo con il 24% e Caserta con il 23% hanno una percentuale di riscossione più bassa degli altri enti presi in esame, Verona con il 64%, Pavia con il 48% e Catania con il 42% che si attestano su dati percentuali più alti. In conto competenza, Verona si attesta su un'ottima percentuale del 90,3% mentre Catania non supera il 66%. Per quanto riguarda la capacità di riscossione

di questi Enti per le entrate di titolo 3 in conto residui, è Lecce ad avere la capacità di riscuotere di più alta con il 45% mentre Viterbo incassa solamente il 3%. In conto competenza le percentuali spaziano dal 41,9 di Catania al 72,9 di Caserta. Tra gli Enti più piccoli, il comune di Lazise ha una percentuale di riscossione in conto residui di titolo 1 del 70,83% mentre il comune di Caiazzo si attesta all' 1%. Nella tabella 11 si evidenzia una differenza netta tra aree geografiche: il comune di Lazise riscuote in conto residui delle entrate tributarie quasi il triplo del comune di Specchia e sette volte quanto riscuote il comune di Caiazzo. In conto competenza, tuttavia, la percentuale di riscossione è buona per tutti gli Enti esaminati, con una punta del 94,6 % sempre del comune di Lazise. La tabella 12, relativa alle riscossioni delle entrate di titolo 3, evidenzia mediamente percentuali di riscossione sia in conto residui che in conto competenza piuttosto alte, ad eccezione del comune di Caiazzo.

L'analisi effettuata si conclude evidenziando la quota di risorse correnti del titolo 1 e del titolo 3 che sono destinate, all'interno del bilancio di previsione, per la copertura del FCDE. La scelta è stata quella di raffrontare tutti i Comuni presi in esame, senza distinzione di grandezza od area geografica, e di evidenziare graficamente il dato corrispondente al valore medio, corrispondente al 10%, in modo da rendere immediatamente visibile il posizionamento dei vari Enti. I dati nazionali, calcolati sulle previsioni di entrata di titolo 1 e 3 al netto del Fondo di solidarietà nazionale evidenziano per i comuni del nord una percentuale media del 7%, per i comuni del centro del 13%, per i comuni del sud il 20% e per i comuni delle isole il 24%, ed una media complessiva del 12%<sup>26</sup>. Lo scarto tra la percentuale media evidenziata nella nostra analisi e quella rilevata dallo studio del Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e Fondazione nazionale dei commercialisti del 14 giugno 2024, è dovuta al fatto che nel documento di ricerca citato i dati del FCDE sono stati rapportati alla somma delle entrate correnti tributarie ed extratributarie, ridotte però dei trasferimenti dello

---

<sup>26</sup> “Lo stato di crisi degli enti locali: evoluzione e prospettive” – Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e Fondazione nazionale dei commercialisti – 14 giugno 2024

stato contenuti al titolo 1 delle entrate, dunque con valori più bassi di quelli presi in esame in questo elaborato.

Esaminando il Grafico n. 13 vediamo comuni che accantonano molto meno rispetto alla media (Osnago e Lazise) e i comuni che accantonano più del 20% (Napoli e Catania). Un minor accantonamento di norma significa una maggiore capacità di riscossione (sicuramente il caso di Lazise), al contrario una maggiore percentuale accantonata significa una bassa propensione all'incasso (come il caso di Catania).

Il successivo Grafico n. 14 espone invece i dati della copertura dei residui attivi di titolo 1 e 3 in sede di rendiconto garantita dall'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità in avanzo di amministrazione. In questo caso la media di accantonamento è più elevata rispetto alla media relativa all'accantonamento in bilancio, e si attesta in misura di poco superiore al 60%. Il comune di Lazise, che aveva un basso accantonamento per FCDE a bilancio, specularmente ha un basso accantonamento anche a rendiconto. Il comune di Bari è sopra media sia per l'accantonamento a bilancio che per quello a rendiconto, il comune di Napoli invece ha un valore sopra media a bilancio e sotto media a rendiconto, il comune di Pavia è leggermente sopra media in entrambi i grafici.

Infine, i due grafici n. 14 e 15 evidenziano la capacità di riscossione totale (competenza più residui) di ciascun Ente in relazione alle entrate tributarie ed extratributarie. Nel caso delle entrate correnti di titolo 1, la media di riscossione è di poco superiore al 60%. Come è possibile osservare, nove comuni sono sotto media e nove sono sopra media. I comuni sopra media sono tutti di area geografica centro-nord. Verona e Lazise sono i comuni con il rapporto di riscossione più alto. Da questo Grafico emerge anche che i Comuni di medie-grandi dimensioni hanno migliori performance di riscossione rispetto ai Comuni più piccoli.

L'ultimo Grafico evidenzia la capacità di riscossione totale di ciascun Ente in relazione alle entrate extratributarie. Nel caso delle entrate correnti di titolo 3, la media di riscossione è di poco inferiore al 50%. I Comuni del sud Italia confermano la tendenza ad incassare di meno rispetto a quelli del Nord, mentre, per questa

tipologia di entrate, i comuni di piccole dimensioni hanno una maggiore capacità di riscossione rispetto ai grandi.

## **Capitolo 3**

### **Analisi e conclusioni sul ruolo del FCDE**

#### **3.1 Il FCDE come strumento di prudenza e sostenibilità**

L'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, introducendo con il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria<sup>27</sup> l'istituto del FCDE nella contabilità degli Enti territoriali, ha dotato le pubbliche amministrazioni in argomento di uno strumento fondamentale per garantire attraverso la rappresentazione veritiera e corretta delle entrate e delle spese degli Enti Locali il rispetto del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio. La scelta normativa di consentire agli Enti territoriali di utilizzare, per finanziare le spese finali, solo risorse potenzialmente capaci di essere rimosse, è chiara espressione del principio generale di prudenza<sup>28</sup>, che assegna nello specifico al FCDE il compito di neutralizzare gli effetti negativi che derivano dalla presenza di crediti di difficile riscossione, evitando che la mancata realizzazione di tali entrate possa alterare l'equilibrio finanziario dell'Ente.

L'iscrizione in bilancio prima e l'accantonamento a rendiconto poi del FCDE ha posto un rimedio all'eccessivo accumulo di residui attivi di difficile riscossione che caratterizzava i bilanci degli Enti locali nel periodo ante riforma contabile del D. Lgs. 118/2011.

Ricordiamo che l'armonizzazione contabile si è inserita all'interno di un contesto più ampio, delle politiche di coordinamento della finanza pubblica e di rafforzamento della disciplina di bilancio, che per l'amministrazione dello Stato è stata introdotta dalla legge n. 196 del 31 dicembre 2009, per gli Enti territoriali dalla legge n. 42 del 5 maggio 2009 con lo scopo, da parte del legislatore, di garantire una maggiore trasparenza, comparabilità ed attendibilità dei bilanci pubblici superando le criticità del precedente sistema contabile.

---

<sup>27</sup> Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011

<sup>28</sup> Allegato 1 al D. lgs. 118/2011

L'introduzione del FCDE risponde all'esigenza di evitare che gli enti locali finanzino spese attraverso entrate meramente presunte o di incerta riscossione, fenomeno che in passato aveva generato squilibri di bilancio e accumulo di residui attivi difficilmente esigibili. La ratio del legislatore è stata dunque quella di impedire il raggiungimento di un equilibrio di bilancio solo formale, fondato su entrate di dubbia realizzazione.

Dal punto di vista contabile, il FCDE diviene dunque un cardine dell'intero sistema finanziario, imponendo di non considerare integralmente disponibili le entrate che presentano un rischio di mancata riscossione, e prescrivendo in conseguenza la costituzione di accantonamenti a copertura delle possibili negatività.

Attraverso il meccanismo dell'accantonamento obbligatorio, il FCDE assume un ruolo centrale nel sistema di garanzie perché è volto ad assicurare sostenibilità finanziaria, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

Il FCDE svolge dunque l'importante compito di garantire la trasparenza, la veridicità e la sostenibilità del sistema bilancio degli Enti Locali; all'interno di una visione di più ampio respiro il fondo rappresenta uno strumento centrale nella gestione della finanza locale perché contribuisce a rafforzare la stabilità finanziaria delle amministrazioni locali.

Diversi pareri delle Sezioni Regionali della Corte dei conti<sup>29</sup> hanno affrontato il tema del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) sotto diversi profili, offrendo agli enti locali indicazioni operative e principi di riferimento. Gli argomenti maggiormente trattati riguardano sia aspetti relativi alla metodologia di calcolo, ove le sentenze si soffermano sull'importanza di adottare criteri oggettivi e trasparenti, facendo riferimento a dati storici di riscossione e evitando stime arbitrarie o eccessivamente ottimistiche, e sulla base di valutare in modo coerente il rischio di inesigibilità, invitando a una costante e realistica analisi del rischio in

---

<sup>29</sup> Vedasi ad esempio Deliberazione n. 68/2019/PRSP – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 118/2019/PRSP – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, Deliberazione n. 47/2020/PRSP – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 96/2020/PRSP – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, Deliberazione n. 19/2021/PRSP – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, Deliberazione n. 131/2021/PRSP – Sezione Regionale di Controllo per la Campania, Deliberazione n. 155/2022/PRSP – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, Deliberazione n. 205/2022/PRSP – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia

quanto la sottovalutazione comporta un vulnus evidente e certo per l'equilibrio finanziario dell'ente. È spesso presente anche la richiesta di trasparenza amministrativa, nella motivazione di dettaglio delle scelte effettuate nella determinazione del fondo, garantendo la tracciabilità dei dati e delle procedure adottate, ed anche di aggiornamento periodico dei criteri e delle stime. Il tema ricorrente è senza dubbio l'impatto del valore del FCDE sugli equilibri di bilancio e l'importanza di una corretta gestione indispensabile per la salvaguardia degli equilibri finanziari e per la prevenzione di situazioni di dissesto.

Queste argomentazioni costituiscono il quadro fondamentale su cui si sviluppa la giurisprudenza in materia di FCDE, orientando gli enti locali verso una gestione più prudente, responsabile e trasparente delle proprie risorse finanziarie.

3.2 le difficoltà territoriali di applicazione normativa

### 3.2 Le difficoltà territoriali di applicazione normativa

IFEL<sup>30</sup>, nella recente “Indagine conoscitiva sullo stato della fiscalità locale e sui modelli organizzativi per la gestione delle entrate” osserva che: *”La gestione delle entrate comunali è un fenomeno complesso e multifattoriale, i cui risultati in termini di riscossione dipendono sia da fattori di “contesto esterno” - legati al quadro normativo, agli strumenti previsti e al ruolo degli attori istituzionali, oltre che alle condizioni socio-economiche delle comunità di riferimento - sia da fattori “interni”, che ricadono nella diretta disponibilità dei Comuni, relativi alla scelta dei modelli organizzativi e alle soluzioni operative adottate.”*

E ancora:” *L’analisi territoriale evidenzia come la capacità di riscossione complessiva non sia omogenea tra le diverse aree del Paese e come il divario sia particolarmente pronunciato per alcune entrate. In generale, i Comuni del Nord ottengono percentuali di riscossione complessiva superiori, non solo per l’IMU ma anche per la TARI e il CUP, anche per effetto, come confermato dall’analisi*

---

<sup>30</sup> Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) - Fondazione istituita nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)

*econometrica, dei maggiori livelli di ricchezza che rendono più agevole l'adempimento.*

*Di contro, nelle regioni del Sud e nelle Isole, si osservano difficoltà più marcate, soprattutto per entrate come la TARI e le sanzioni del codice della strada. Quest'ultime, in particolare, mostrano livelli di riscossione decisamente inferiori rispetto alla media nazionale, riflettendo un contesto in cui l'adesione spontanea è più debole e la fase coattiva meno efficace.*

*La relazione con i livelli di ricchezza appare particolarmente evidente per la TARI, dove l'analisi econometrica mostra come un reddito complessivo IRPEF per abitante superiore alla media favorisca la compliance: nelle aree del Nord, infatti, il tasso di riscossione complessiva della TARI raggiunge il 90%, mentre nelle regioni del Centro e del Sud tale percentuale scende rispettivamente al 82,8% e al 69,6%. L'effetto positivo della ricchezza sul tasso di riscossione è confermato sia in relazione all'adempimento spontaneo sia in relazione alla riscossione coattiva, che aumenta significativamente nei Comuni con reddito pro capite elevato, sottolineando l'incidenza del contesto socioeconomico sull'andamento della riscossione”.*

Nel corso di questa analisi è stata documentata ed evidenziata la difficoltà, per le amministrazioni locali, ed in particolare per quelle con bassa capacità di riscossione, di reperire risorse sufficienti a coprire la spesa del FCDE, a bilancio e a rendiconto. Il recente intervento legislativo previsto dalla legge 30 dicembre 2025 n. 199<sup>31</sup> che ha introdotto delle nuove modalità di determinazione del fondo, prevedendo la possibilità per gli enti locali di calcolare l'accantonamento sulla base della capacità di riscossione dell'ultimo rendiconto, nel caso in cui sia dimostrato un miglioramento rispetto alla media del triennio precedente, è sicuramente utile per gli Enti che nel tempo recente hanno visto incrementare i loro incassi, ma non risolve i problemi degli enti in difficoltà. Come è stato evidenziato nel corso del documento, esistono nel territorio nazionale contesti economico-

---

<sup>31</sup> Art. 1 comma 659, legge n. 199 del 2025

sociali caratterizzati da scarsa o scarsissima capacità di riscossione di imposte e tariffe, soprattutto nelle zone insulari e peninsulari del paese. In tali situazioni non può funzionare un incentivo al miglioramento, ma occorre attuare politiche di recupero della capacità salariale e in generale di crescita reddituale di interi territori che non possono essere definite da norme contabili.

Un altro strumento che potrebbe portare a miglioramenti apprezzabili della capacità di riscossione è la riforma della riscossione coattiva, che mostra oggi livelli di recupero piuttosto modesti, senza grandi differenze territoriali, per effetto della numerosità dei soggetti debitori e dalla ridotta dimensione delle somme dovute. La recentissima scelta legislativa di introdurre una nuova società di riscossione AMCO<sup>32</sup> che si propone come il nuovo soggetto di riferimento per gli Enti locali in ambito riscossione coattiva, potrebbe migliorare lo scenario. Tuttavia, in assenza di una riforma normativa seria volta a ridisegnare i confini strutturali e operativi dell'azione del soggetto affidatario del servizio che incidono fortemente sull'efficacia di questa fase, si rischia di non incidere in modo significativo sulla capacità di riscossione.

### 3.3 I limiti di rigidità del FCDE in sede di bilancio di previsione e di rendiconto

Nel corso della presente analisi abbiamo evidenziato le modalità di iscrizione nel bilancio di previsione dello specifico stanziamento denominato “accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” ed abbiamo evidenziato le modalità di determinazione sulla base della capacità storica di riscossione dell'ente, calcolata come media del rapporto tra incassi e accertamenti (o residui) degli ultimi cinque esercizi per ciascuna tipologia di entrata.

SI è anche evidenziato l'impatto che il FCDE può avere sulla capacità di spesa degli Enti Locali perché l'obbligo di accantonare quote del bilancio riduce la capacità di spesa limitando la disponibilità di risorse che possono essere utilizzate per la realizzazione del programma di mandato degli amministratori.

---

<sup>32</sup> Art. 1 comma 662 legge n. 199/2025

L'applicazione dell'istituto, in modo particolare nei primi anni di applicazione, ha determinato effetti importanti sulla capacità di spesa degli Enti Locali. Molti comuni hanno evidenziato come l'istituto del FCDE rappresenti una delle principali fonti di irrigidimento del bilancio perché l'obbligo di accantonamento drena risorse a discapito di altri obiettivi di spesa.

Le criticità più evidenti dell'istituto possono essere ricondotte all'utilizzo di una media storica pluriennale che può non rispecchiare nel modo corretto i miglioramenti recente della capacità di riscossione; inoltre, si può generare un danno di ritorno in quanto accantonamenti elevati si stratificano nel fondo a rendiconto che può, in casi estremi, rendere negativo un risultato di amministrazione positivo. Un altro aspetto del ricorso ai dati storici è che non sempre sono funzionali a rappresentare la capacità di riscossione futura. Probabilmente un sistema che in modo stabile fosse basato sulla media di un numero minore di anni (ad esempio gli ultimi due o tre) potrebbe generare almeno una maggior attendibilità del dato di riferimento. In altre parole, stimare quanto sarà la capacità di riscossione nella terza annualità di un bilancio triennale basandosi su dati di otto anni precedenti pare davvero eccessivamente limitativo. Anche una definizione ex lege delle entrate da assoggettare al calcolo del FCDE potrebbe contribuire ad una maggiore uniformità di comportamenti, in quanto una surrettizia riduzione della rigidità potrebbe configurarsi laddove, nello scegliere le entrate da assoggettare al FCDE,<sup>33</sup> taluni enti potrebbero essere tentati di non assoggettare al calcolo talune fattispecie di entrate sottovalutandone i rischi di esigibilità.

Da alcuni anni si discute poi nel merito su quali strumenti possano servire per rendere il FCDE un po' meno rigido senza però compromettere gli obiettivi di prudenza contabile.

Per dare una parziale soluzione a quanto richiesto dal mondo delle autonomie territoriali il legislatore ha introdotto, con la Legge di Bilancio 2026, il metodo

---

<sup>33</sup> il principio contabile allegato 4/2 al D. lgs. 11872011 e smi stabilisce che il FCDE debba essere calcolato sulle entrate per le quali esiste un rischio concreto di mancata riscossione, ma non le individua in modo univoco e specifico.

accelerato di riduzione dello stanziamento del FCDE, al quale abbiamo fatto cenno più volte nel corso dell'elaborato<sup>34</sup>. Abbiamo altresì osservato che questa metodologia, che consente agli Enti Locali di ridurre più rapidamente l'ammontare del fondo all'interno del bilancio di previsione nel caso in cui talune entrate abbiano dimostrato un miglioramento della capacità di riscossione, è un incentivo – peraltro per pochi - ma non può essere configurato quale intervento strutturale. La novità normativa consiste nel consentire una maggiore valorizzazione ai dati di riscossione più recente così da ridurre il peso attribuito alle performance registrate in esercizi finanziari più vecchi. Lo scopo di questa norma è dunque quello di introdurre un meccanismo che incentivi le amministrazioni locali ad essere più efficienti ed andando a “premiare” gli Enti Locali che usano politiche efficaci di recupero delle entrate.

Il beneficio peraltro è riconosciuto solo in sede di calcolo del fondo nel bilancio di previsione, e non anche in sede di accantonamento in avanzo di amministrazione, creando così una apparente difformità di criteri, sebbene un miglioramento della riscossione naturalmente riduca il valore del FCDE a rendiconto attraverso la riduzione dei residui attivi.

---

<sup>34</sup> Art. 1 comma 659, legge n. 199 del 2025

### 3.4 Conclusioni finali

La fase conclusiva di questa trattazione ci porta a riprendere lo scopo dell'elaborato, contenuto nell'introduzione, che si sostanzia nell'analisi e nell'approfondimento del ruolo del FCDE, introdotto dalla contabilità armonizzata voluta dal legislatore della legge delega n. 42 del 2009 ed attuata attraverso il D.lgs. 118/2011 e s.m.i. con la finalità di tutelare il principio costituzionale dell'equilibrio (*"pareggio"*) di bilancio<sup>35</sup> nell'ambito della contabilità pubblica delle autonomie territoriali.

Dal punto di vista metodologico, il lavoro ha inteso svolgere un'analisi teorico-normativa unitamente ad una valutazione empirica. La ricostruzione del quadro giuridico e contabile di riferimento è stata prodromica all'analisi comparativa svolta su un campione di Enti locali di diversa dimensione demografica, allo scopo di mettere in luce le differenti scelte gestionali e il diverso impatto del FCDE sui bilanci comunali.

L'elaborato ha evidenziato le logiche sottese alla disciplina e alle modalità di calcolo del fondo, e ha mostrato come la concreta applicazione delle regole possa evidenziare differenti modalità di approccio ed in conseguenza diverse implicazioni sul piano finanziario. Nella trattazione è emerso chiaramente come la natura del FCDE quale posta di spesa corrente del bilancio, corrisponda ad un fattore di limitazione della capacità di spesa degli Enti, che devono prevedere il finanziamento del fondo nel bilancio attraverso l'utilizzo di entrate correnti e del fondo accantonato in avanzo di amministrazione riducendo l'avanzo libero.

L'analisi empirica ha infine dimostrato la stretta correlazione tra capacità di riscossione e valore del FCDE, ed anche la stretta correlazione tra contesto economico-territoriale e capacità di riscossione. Sul tema sono state valutate le recenti normative in relazione alla possibilità di rendere meno rigido lo strumento pur nella tutela degli equilibri di bilancio. Le difficoltà di alcune zone del territorio italiano, in particolare Del Sud ed isole, dovranno tuttavia essere affrontate non

---

<sup>35</sup> Vedasi articoli 97, 117 e 119 della Costituzione italiana

con l'assegnazione di incentivi ma con una riforma non solo e non tanto della normativa sulla riscossione coattiva ma con interventi che consentano a quei territori di incrementare la capacità di spesa dei cittadini. Si dovrà poi aspettare qualche anno prima di capire se la scelta di affidare la riscossione coattiva locale ad AMCO sarà una scelta vincente, e soprattutto per valutare quanto le buone performance nella riscossione coattiva potranno influenzare in modo positivo i comportamenti dei cittadini anche in ambito di pagamenti spontanei.

# Bibliografia e sitologia

## Bibliografia

Costituzione artt. 81,97, 117 e 119

Legge 5.05.2009 n. 42 ad oggetto “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”

D.Lgs 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Principio contabile applicato allegato 4/1 al D. lgs 118/2011

Principio contabile applicato allegato 4/2 al D. lgs 118/2011

Testo unico EELL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Indagine conoscitiva sullo stato della fiscalità locale e sui modelli organizzativi per la gestione delle entrate – IFEL – dicembre 2024

“Lo stato di crisi degli enti locali: evoluzione e prospettive” – Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e Fondazione nazionale dei commercialisti – 14 giugno 2024

Rivista della Corte dei conti – fascicolo 3 maggio – giugno 2025

Giuseppe Farneti L’armonizzazione contabile negli enti pubblici -Ed. FrancoAngeli - 2016

Paolo Ricci Armonizzazione dei sistemi contabili: principi e applicazioni Ed. Giappichelli - 2018

Maria Teresa Bianchi Armonizzazione contabile e bilancio pubblico Ed. Il Mulino - 2020

Roberto Mussari - Armonizzazione contabile e controllo finanziario Edizioni IPSOA – 2019

Legge 31 dicembre 2009 n. 103

Legge 31 dicembre 2009 n. 196

Legge 23 dicembre 2014 n. 190

Legge 30 dicembre 2025 n. 199

## Sitologia

Dip. per gli Affari Interni e Territoriali <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale>

Torino	<a href="https://risorse.comune.torino.it/bilancio/">https://risorse.comune.torino.it/bilancio/</a>
Genova	<a href="https://smart.comune.genova.it/contenuti/bilancio-consuntivo">https://smart.comune.genova.it/contenuti/bilancio-consuntivo</a>
Firenze	<a href="https://amministrazionetrasparente.comune.firenze.it/pagina/amministrazione-trasparente/bilanci">https://amministrazionetrasparente.comune.firenze.it/pagina/amministrazione-trasparente/bilanci</a>
Perugia	<a href="https://amministrazionetrasparente.comune.perugia.it/pagine/bilanci">https://amministrazionetrasparente.comune.perugia.it/pagine/bilanci</a>
Napoli	<a href="https://trasparenza.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22100">https://trasparenza.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22100</a>
Bari	<a href="https://trasparenza.comune.bari.it/comunebari/archivio/220033-bilanci">https://trasparenza.comune.bari.it/comunebari/archivio/220033-bilanci</a>
Verona	<a href="https://www.comune.verona.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci">https://www.comune.verona.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci</a>
Pavia	<a href="https://pavia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=2980&amp;jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=2978">https://pavia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=2980&amp;jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=2978</a>
Viterbo	<a href="https://servizionline.comune.viterbo.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00033418&amp;NodoSel=48">https://servizionline.comune.viterbo.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00033418&amp;NodoSel=48</a>
Caserta	<a href="https://trasparenza.comune.caserta.it/page/130/bilancio-preventivo-e-consuntivo.html">https://trasparenza.comune.caserta.it/page/130/bilancio-preventivo-e-consuntivo.html</a>
Lecce	<a href="https://amministrazionetrasparente.comune.lecce.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo">https://amministrazionetrasparente.comune.lecce.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo</a>
Catania	<a href="https://servizionline.comune.catania.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00041571&amp;NodoSel=48">https://servizionline.comune.catania.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00041571&amp;NodoSel=48</a>
Osnago	<a href="https://osnago.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=12537&amp;jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=12538">https://osnago.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_count=1&amp;jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=12537&amp;jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=12538</a>
Lazise	<a href="https://servizionline.comune.lazise.vr.it/c023043/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/119">https://servizionline.comune.lazise.vr.it/c023043/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/119</a>
Fermignano	<a href="https://www.halleyweb.com/c041014/zf/index.php/trasparenza">https://www.halleyweb.com/c041014/zf/index.php/trasparenza</a>
Buggiano	<a href="https://buggiano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza">https://buggiano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza</a>
Caiazzo	<a href="https://www.comunedicaiazzo.it/amministrazione-trasparente#bilanci">https://www.comunedicaiazzo.it/amministrazione-trasparente#bilanci</a>
Specchia	<a href="https://www.comune.specchia.le.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci">https://www.comune.specchia.le.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci</a>